

3Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.”.

Relazione Illustrativa

I primi cinque articoli della proposta di legge apportano modifiche a norme di leggi regionali in adempimento degli impegni assunti con il governo nell’ambito del principio di leale collaborazione; in particolare:

L’articolo 1 - L’Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con e-mail trasmessa in data 12 marzo 2025 dal Servizio delle politiche socio-sanitarie e culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DARA ha trasmesso osservazioni in merito al disposto degli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1. Con nota prot. n. 160488 del 13 marzo 2025, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l’impugnativa della disposizione sopra specificata, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata a superare le osservazioni governative.

L’articolo 2 - L’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DAR0007556-A-05/05/2025), ha trasmesso le proprie osservazioni sul disposto degli articoli 4 e 8 della legge regionale 4 aprile 2025, n. 17; Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha, inoltre, sollevato osservazioni sul disposto dell’articolo 6 della medesima legge regionale. Con nota prot. n. 368145 del 23 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l’impugnativa delle disposizioni sopra specificate, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata a superare le osservazioni governative.

L’articolo 3 - Con riferimento alla legge regionale n. 20/2025, con nota prot. n. 364704 del 22 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale - valutate le osservazioni sollevate dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione e del merito (DAR-0007342-A29/04/2025), trasmesse, in data 21

maggio 2025, con e-mail dal Servizio per le politiche sociosanitarie e culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto di accoglierne il contenuto, impegnandosi alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata all'introduzione dell'articolo 14, rubricato "Entrata in vigore e adeguamento alla normativa statale di riferimento" 3.

Articolo 4 - Con riferimento alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 8, di modifica della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37, sono pervenute osservazioni, da ultimo con nota prot. m. inf. UFFLEGISL. REGISTRO UFFICIALE.U.0010494.25-03-2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con nota prot. n. 194498 del 26 marzo 2025, al fine di evitare ulteriori contenziosi costituzionali ed in considerazione dell'opportunità, valutata dal predetto Ministero, di chiarire la reale portata della normativa regionale, nello spirito della leale collaborazione ha dato assicurazione circa la presentazione al Consiglio regionale una proposta di legge di modifica dell'articolo 2 bis della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37, introdotto dalla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 8.

L'articolo 5 - Con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante) si è ritenuto intervenire per modificare la lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 al fine di chiarirne meglio la sua portata in ossequio a quanto concordato con l'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito con la nota prot. n. 124 del 14 gennaio 2025.

L'articolo 6 della proposta di legge reca la modifica degli articoli 34 e 36 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, recante "Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.". In particolare, rispetto all'articolo 34, rubricato "Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria", lo stesso prevede che il Commissario Straordinario del Consorzio Unico possa essere prorogato per soli 12 mesi; con la modifica si intende permettere la proroga per 24 mesi complessivi, analogamente a quanto si propone per i commissari liquidatori dei soppressi consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, onde consentire la conclusione delle rispettive attività commissariali.

L'articolo 7 propone modifiche al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e1 del Consiglio regionale della Calabria."

In particolare si modifica il secondo periodo del predetto comma 1, onde consentire la conferma, per la legislatura in corso, del collegio dei revisori dei conti nominato nella precedente legislatura, ferma restando la necessità che i rinnovati componenti provvedano all'elezione del Presidente del collegio medesimo.

L'articolo 8 propone di modificare l'articolo 39 della l.r. n. 47/2011. L'intervento normativo nasce dall'esigenza dei soggetti attuatori afferenti alle l.r. 36/2008 e gli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, di completare i cantieri in corso e garantire gli alloggi sociali ai relativi beneficiari. I ritardi sono stati causati dal rincaro dei materiali e dalle difficoltà e lentezze degli Istituti di credito nella concessione ed erogazione dei mutui fondiari, necessari al completamento dei lavori. Problematiche riconosciute dalla Regione Calabria con l'adeguamento dei prezzi e la costituzione di un fondo di garanzia costituito presso il Medio Credito Centrale. Tali problematiche, per una loro pratica attuazione, stanno richiedendo tempistiche tecniche e burocratiche lunghe e laboriose. Come più volte manifestato sia dalle organizzazioni imprenditoriali (ANCE) e cooperativistiche (Legacoop) che dai sindacati dei lavoratori, il blocco dei cantieri comporterebbe gravi ripercussioni occupazionali e sociali nonché serie difficoltà sugli investimenti e finanziamenti in corso.

Necessita una proroga rispetto ai tempi prefissati dalla vigente legge regionale al fine di garantire la continuità dei lavori, consegnare gli alloggi sociali in corso di avanzamento ed evitare la paralisi dei cantieri al fine di salvaguardare l'occupazione.

L'articolo 9, per esigenze di razionalizzazione dei costi del personale, propone l'abrogazione della disposizione che prevede la conservazione della retribuzione in godimento da parte dei dirigenti

generali provenienti dal ruolo della giunta regionale e del consiglio regionale, in caso di revoca anticipata dell'incarico.

L'articolo 10 propone la modifica dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 12, recante "Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria", al fine di renderlo coerente con il dettato dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale, correlando l'effetto decadenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Giunta e del consiglio regionale, per effetto dello spoil system, al momento dell'insediamento degli organi della Regione, per come individuati dall'articolo 14 dello Statuto medesimo.

L'articolo 11 contiene una norma transitoria tendente a garantire l'applicazione della modifica normativa di cui all'articolo 10 agli incarichi dirigenziali apicali della giunta e del consiglio, in essere alla data di insediamento degli organi attualmente in carica.

L'articolo 12 reca la norma finanziaria, prevedendo l'assenza di oneri sul bilancio della Regione Calabria, in quanto la proposta di legge contiene norme di carattere ordinamentale.

L'articolo 13, in considerazione dell'urgenza, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla l. r. n. 1/2025. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Modifiche alla l. r. n. 17/ 2025. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Modifiche alla l. r. n. 20/2025. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Modifiche all’art. 2-bis della l. r. n 37/2023. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Modifiche all’art. 4 della l. r. n 39/2024. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
6	Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
7	Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
8	Modifiche all’articolo 39 della l.r. n. 47/2011	//	//	//
9	Abrogazioni. Norma di carattere ordinamentale.			
10	Modifiche alla legge regionale 3 giugno 2005, n. 12. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
11	Norma transitoria. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
12	Disposizioni finanziarie	//	//	//
13	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge regionale recante: “Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.”.

Art. 1

(Modifiche alla l. r. n. 1/2025)

1. Alla legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 (Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) Il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La presente legge regionale, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, intende regolare le professioni non organizzate in ordini e collegi.”;

2) al comma 3, dopo le parole: “l. 5 giugno 2003, n. 131)” sono inserite le seguenti: “e nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione”, le parole: “riconosciuta dal”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nell'elenco del” e le parole: “certificazioni delle competenze” sono sostituite dalle seguenti: “attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali”;

b) all'articolo 5:

1) Nella rubrica, le parole: “e portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite dei soggetti” sono soppresse;

2) al comma 1, le parole: “riconosciute dal” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte nell'elenco del”, le parole: “riconosciuta dal” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nell'elenco del” e la parola: “certificazioni” è sostituita dalle seguenti: “attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali”;

- 3) all'inizio del comma 2, la parola: "Il" è sostituita dalle seguenti: "Nell'ambito dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 2013 e dalla circolare ministeriale del 24 marzo 2022, il";
- c) all'articolo 6 la parola: "riconosciute" è sostituita dalle seguenti: "iscritte nell'elenco del MIMIT".

Art. 2

(Modifiche alla l. r. n. 17/2025)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2025, n. 17 (Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società "REDIGIT S.P.A.) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di gare di importo superiore alle soglie indicate nell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la società ReDigit S.p.A. svolge i compiti di stazione appaltante e centrale di committenza subordinatamente al conseguimento della qualificazione prevista ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo.";
- b) l'articolo 6 è modificato come segue:
- 1) nel comma 1, dopo la parola: "reclutamento" sono inserite le seguenti: "e l'inquadramento";
- 2) nel comma 2, le parole da: "con" a "stessi" sono sostituite dalle seguenti: "ed è inquadrato sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel provvedimento di cui al comma 1.";
- c) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "di quanto definito" sono inserite le seguenti: "dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici,".

Art. 3

(Modifiche alla l. r. n. 20/2025)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2025, n. 20 (Strategie di intervento educativo e

inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali)
è aggiunto il seguente:

“ Art. 14

(Entrata in vigore e adeguamento alla normativa statale di riferimento)

1. L’attuazione delle misure previste dalla presente legge decorre dall’anno scolastico 2026/2027.
2. La Regione adegua le disposizioni della presente legge alla sopravvenuta normativa statale di riferimento.”.

Art. 4

(Modifiche all’art. 2-bis della l. r. n 37/2023)

1. All’articolo 2-bis della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea.) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 2, le parole da: “ , tenuto” a “k)” sono soppresse;
 - b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il vettore deve disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio della Regione Calabria. 2-ter. Il competente Dipartimento regionale adotta apposite linee guida per la disciplina dei titoli autorizzatori di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni dettate dalla normativa statale vigente e secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere da b) a k).”

Art. 5

(Modifiche all’art. 4 della l. r. n 39/2024)

1. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Interventi

a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante) è sostituita dalla seguente: “f) promuove iniziative per l’effettività del diritto-dovere all’istruzione per i figli degli attrazionisti viaggianti.”.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Nel comma 2 dell’art. 34 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), dopo la parola <<ulteriori>> la parola <<dodici>> è sostituita con la seguente: <<ventiquattro>>.
2. Nel primo periodo del comma 2 dell’art. 36 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 dopo la parola <<altri>> la parola <<dodici>> è sostituita con la seguente: <<ventiquattro>>.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) le parole <<non sono immediatamente rinominabili>> sono sostituite dalle seguenti <<sono confermati per la XIII legislatura e provvedono all’elezione del Presidente, ai sensi dell’articolo 2, comma 4.>>.

Art. 8

(Modifiche all’art. 39 della l.r. n. 47/2011)

1. All’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1-bis, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2027”;

b) al comma 5, le parole: “31 agosto 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. È abrogato il comma 7 dell’articolo 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, così come sostituito dall’articolo 1, comma 15 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.
2. È abrogato il primo periodo del comma 16, dell’articolo 1, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 3 giugno 2005, n. 12)

1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) è modificato come segue:
 - a) dopo la parola <<dirigenziali>> si inserisce la seguente <<apicali>>;
 - b) dopo la parola <<diritto>> sono inserite le seguenti <<, rispettivamente,>>;
 - c) la parola <<medesima>> è sostituita dalle seguenti <<regionale e alla data di insediamento degli organi di cui all’articolo 14, comma 2 dello Statuto>>.

Art. 11

(Norma transitoria)

1. La previsione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 12, così come modificato dall'articolo 10 della presente legge, opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali apicali delle strutture amministrative della giunta e del consiglio, in essere alla data di insediamento degli organi attualmente in carica.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Domenico Giannetta

F.to Pierluigi Caputo

F.to Angelo Brutto

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Vito Pitaro